

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1543

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LOMBARDI-CERRI, ROVEDA, BOSO,
CARINI, GIBERTONI, MAFFINI, PERUZZOTTI, ROBUSTI,
SERENA, STEFANI, TERZI e WILDE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 1995

Misure per la semplificazione degli adempimenti
in materia di motorizzazione privata

ONOREVOLI SENATORI. - Le continue disfunzioni del Pubblico registro automobilistico (PRA) sono ormai una storia infinita di inefficienza di quella burocrazia che nella pubblica amministrazione ritiene non di essere al servizio del cittadino, ma di avere il contribuente alla sua mercè, perchè, suddito, provveda agli interessi di una minoranza di privilegiati secondo quel criterio che ha sempre portato la burocrazia ad aumentare la propria indispensabilità con adempimenti pretestuosi finalizzati appunto alla creazione del potere e del privilegio da vessazione. Il PRA non ha più ra-

gione di esistere in periodi di gestione informatica dei dati: si propongono quindi il suo accorpamento al Ministero dei trasporti e della navigazione ed il conseguente snellimento degli addetti che, nei limiti del possibile, devono essere mandati ad altro incarico produttivo di ricchezza.

La riduzione del nostro peso burocratico è ormai una necessità inderogabile: assieme ai falsi invalidi gli esuberanti della pubblica amministrazione, circa 2 milioni di individui, sono una delle cause principali del disavanzo d'esercizio e quindi del debito pubblico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Suppressione del PRA)

1. È soppresso il Pubblico registro automobilistico.

Art. 2.

(Abrogazioni e variazioni correlate)

1. Sono abrogati il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436; il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1814, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510; l'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187; l'ultimo periodo del comma 4, i commi 5 e 9 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il comma 12 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 è sostituito dal seguente:

«12. Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dall'articolo 94 sono gestiti dagli uffici di livello provinciale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione a mezzo di sistemi informatici».

3. Il comma 1 dell'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 è sostituito dal seguente:

«1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e rimorchi, o nel caso di costituzione d'usufrutto o di stipulazione di locazione finanziaria con facoltà d'acquisto, la Direzione generale della MCTC, su richiesta delle parti in causa, entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata, o giudizialmente accertata, provvede

alla trascrizione del trasferimento o delle altre variazioni indicate».

Art. 3.

(Istituzione archivio storico informatizzato)

1. Presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti e della navigazione è istituito un archivio storico informatizzato che raccoglie i dati aggiornati relativi allo stato giuridico e patrimoniale degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati, nonchè quelli relativi ai possessori.

Art. 4.

(Targhe automobilistiche)

1. Le targhe automobilistiche sono del tipo personale, che identifica il possessore. Esse possono essere anche del tipo personalizzato riferito al nome dell'utente secondo quanto specificato dal regolamento di cui all'articolo 6.

2. Le targhe di cui al comma 1 non sono cedibili e non seguono il veicolo transato, ma rimangono all'utente.

3. Le targhe di cui al comma 1 vengono rilasciate in due esemplari dal Ministero dei trasporti e della navigazione; in caso di smarrimento o distruzione la targa è sostituita con altro esemplare differente secondo quanto previsto dal regolamento e dal comma 4.

4. Nel caso di smarrimento, furto o distruzione il titolare deve darne comunicazione alla polizia e contestualmente alla Direzione generale della MCTC.

Art. 5.

(Utilizzo del personale del soppresso PRA)

1. I dipendenti del Pubblico registro automobilistico soppresso dall'articolo 1 sono assegnati per quanto di necessità all'orga-

nico del Ministero dei trasporti e della navigazione nella sede centrale e nelle varie sedi provinciali secondo criteri di efficienza.

2. Gli esuberanti di cui al comma 1 sono messi in mobilità e gradualmente assorbiti con priorità dalla Pubblica amministrazione in funzione delle necessità centrali e periferiche esistenti o che si creano a seguito di dimissioni o collocamenti in pensione.

3. A seguito delle variazioni previste dalla presente norma tutto l'organico della Direzione generale MCTC, a livello centrale e periferico, è riorganizzato in funzioni e sedi per garantire l'efficienza del servizio.

Art. 6.

(Regolamento e norme esecutive)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei trasporti e della navigazione emana il regolamento di attuazione, disciplinando applicativo nonché le modalità tecniche ed operative di gestione, gli adempimenti amministrativi relativi all'immatricolazione, circolazione, compravendita, iscrizione nell'archivio storico dei dati e variazioni.

2. Nei termini previsti dal comma 1 il Governo emana le norme per il personale di cui all'articolo 5 e provvede alla loro attuazione.

Art. 7.

(Decorrenza)

1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

